

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 maggio 1999.**

Angelini, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danieli, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Morselli, Niccolini, Occhetto, Pennacchi, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Sinisi, Treu.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 10 maggio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MIGLIORI: « Disposizioni per il computo ai fini pensionistici del servizio prestato dagli appartenenti alle Forze armate impiegate all'estero in zone di intervento per finalità umanitarie e in missioni di pace » (6003).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali);

ROTUNDO ed altri: « Nuove norme per la nomina dei presidenti dei seggi elettorali » (5945) *Parere della II Commissione;*

II Commissione (Giustizia):

FRATTA PASINI: « Modifiche all'articolo 614 del codice penale, in materia di violazione di domicilio » (5929) *Parere della I Commissione;*

V Commissione (Bilancio):

ALEFFI e FRATTINI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo di fondi pubblici da parte delle società Itainvest Spa e Imprenditoria giovanile Spa » (5826) *Parere delle Commissioni I, II, VI, X, XI, XIII e XIV;*

VI Commissione (Finanze):

VIALE e TABORELLI: « Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili » (5905) *Parere delle Commissioni I e V;*

VII Commissione (Cultura):

APOLLONI: « Disposizioni per la salvaguardia della Villa Ghellini di Villaverla » (5893) *Parere delle Commissioni I e V;*

FRATTA PASINI: « Disposizioni per la tutela del patrimonio storico, architettonico ed urbanistico di Castel San Pietro a Verona » (5927) *Parere delle Commissioni I, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

VIII Commissione (Ambiente):

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: « Protezione del territorio lagunare e costiero della regione Veneto dal fenomeno della subsidenza » (5922) *Parere delle Commissioni I, III, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FOTI ed altri: « Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale » (5943) *Parere delle Commissioni I e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

S. 3188. — Senatori NAVA ed altri: « Interventi a favore del comune di Pietrelcina » (*approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (5987) *Parere delle Commissioni I, V e X*;

X Commissione (Attività produttive):

MAZZOCCHI ed altri: « Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti per la vendita al dettaglio » (5986) *Parere della I Commissione*;

XI Commissione (Lavoro):

CAROTTI: « Disposizioni in materia di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili impiegati presso il Ministero di grazia e giustizia e del personale addetto ai centri di prima accoglienza femminile della giustizia minorile » (5898) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

MARINACCI: « Interventi in favore dei cittadini italiani rimpatriati dall'Albania » (5900) *Parere delle Commissioni I, III e V*;

COLUCCI e TRINGALI: « Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato » (5931) *Parere delle Commissioni I, II, V e IX*;

XII Commissione (Affari sociali):

TRABATTONI: « Istituzione del Fondo rotativo per la diffusione delle strutture pubbliche di odontostomatologia presso le aziende sanitarie locali » (5938) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

XIII Commissione (Agricoltura):

RODEGHIERO: Disposizioni per la salvaguardia dei masi chiusi » (5910) *Parere*

delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di progetti di legge, derivanti dallo stralcio di articoli e commi del disegno di legge n. 5809 a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge, derivanti dallo stralcio di articoli e commi del disegno di legge n. 5809, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

VIII Commissione (Ambiente):

« Disposizioni in materia di assicurazione e di intervento statale per le calamità naturali » (*già articolo 38 del disegno di legge n. 5809, approvato dal Senato della Repubblica l'11 marzo 1999, stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 5 maggio 1999*) (5809-ter) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma -1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

I Commissione (Affari costituzionali):

« Delega al Governo in materia di immigrazione e condizione dello straniero » (*già articolo 44 del disegno di legge n. 5809, approvato dal Senato della Repubblica l'11 marzo 1999, stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 5 maggio 1999*) (5809-quater) *Parere della XIV Commissione*;

XI Commissione (Lavoro):

« Delega al Governo in materia di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo » (*già articolo 55, comma 1, del disegno di legge n. 5809, approvato dal Senato della Repubblica l'11 marzo 1999, stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 5 maggio 1999*) (5809-quinquies) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

Assegnazione di progetti di legge, derivanti dallo stralcio di articoli e commi del disegno di legge n. 5858 a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge, derivanti dallo stralcio di articoli e commi del disegno di legge n. 5858, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

VIII Commissione (Ambiente):

« Disposizioni relative ai soggetti gestori di dighe » (5858-ter) (già articolo 27 del disegno di legge n. 5858, approvato dal Senato della Repubblica il 25 marzo 1999, stralciato con delibera dell'Assemblea il 29 aprile 1999) Parere delle Commissioni I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

VI Commissione (Finanze):

« Delega al Governo per la riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi » (5858-quater) (già articolo 28 del disegno di legge n. 5858, approvato dal Senato della Repubblica il 25 marzo 1999, stralciato con delibera dell'Assemblea il 29 aprile 1999) Parere delle Commissioni I, V, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) X e XIV;

« Disposizioni in materia di estinzione di rapporti perpetui reali e personali » (5858-quinquies) (già articolo 30 del disegno di legge n. 5858, approvato dal Senato della Repubblica il 25 marzo 1999, stralciato con delibera dell'Assemblea il 29 aprile 1999) Parere delle Commissioni I, II, V e XIII.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 6 maggio 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del

giorno in Assemblea VOLONTÈ ed altri n. 9/5459/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 gennaio 1999, concernente modalità di gestione dei fondi comunitari.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera del 6 maggio 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione CHINCARINI ed altri n. 0/4355/IX/16, concernente il risanamento del sistema idroviario padano-veneto, accolto dal Governo nella seduta della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) del 26 novembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 7 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere dell'Autorità in relazione allo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 97/67/CE concernente i servizi postali.

Il suddetto parere è deferito alla IX Commissione (Trasporti), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

**Annunzio di un provvedimento
concernente una amministrazione locale.**

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 4 maggio 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Cerignola (Foggia).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 aprile 1999, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, della conferma del dotto Mario Ciclosi a commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelnuovo (Caserta).

Tale comunicazione è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) e alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 aprile 1999, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, della nomina dell'architetto Giovanni Rabito a commissario straordinario del Governo per la definitiva sistemazione del patrimonio archivistico della soppressa Agensud.

Tale comunicazione è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) e alla V Commissione permanente (Bilancio).

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Nicola ROSATO a componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

*(Sezione 1 - Gestione dell'Efim)***A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

la Corte dei conti, sezione del controllo sugli enti, ha comunicato alle Presidenze dei due rami del Parlamento la relazione con la quale riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (Efim) in liquidazione amministrativa coatta per gli esercizi dal 21 gennaio 1995 al 31 novembre 1998;

nella suddetta relazione sono contenuti specifici e gravissimi rilievi sull'attività di gestione posta in essere dal commissario liquidatore dell'Efim;

tra gli altri rilievi, per l'estrema importanza delle disfunzioni verificatesi nel procedimento di liquidazione dell'Ente e per la notevole entità dei valori economici rappresentati, assumono particolare gravità quelli inerenti ai pregiudizi prodottisi, a carico dell'Efim medesimo e dell'erario, a causa delle negligenze imputabili al commissario liquidatore nelle gestione dei rapporti di copertura dei rischi di cambio (*swap*), dall'Efim intrattenuti con banche estere, nonché sulla gestione della liquidità depositata su conti correnti bancari;

in particolare, la Corte dei conti ha evidenziato contraddittorietà ed incoerenza nella gestione, nonché difetto di tra-

sparenza nella ricostruzione contabile e nei chiarimenti forniti dal commissario in relazione ai rapporti ed al contenzioso avente ad oggetto i suddetti *swap*;

soprattutto, la Corte ha evidenziato che il commissario liquidatore ha tenuto parcheggiate presso il sistema bancario risorse finanziarie rilevanti, anticipate dall'erario per le finalità della liquidazione, in violazione delle disposizioni di legge che lo obbligavano al deposito delle somme non necessarie per un pronto utilizzo presso la tesoreria centrale dello Stato, trascurando inoltre ogni minima e doverosa attività diretta a negoziare i tassi attivi con le banche depositarie;

inoltre in un caso concreto, che configura un esempio di *mala gestio* assolutamente sconcertante, il commissario liquidatore ha disposto l'accredito di ben 2000 (duemila) miliardi presso la Banca commerciale italiana che, non prontamente utilizzati, giacquero per circa quattro mesi impiegati a tassi assai distanti dai valori generalmente riconosciuti sul mercato per depositi di valore equivalente, con la conseguenza che, in un'epoca in cui il tasso attivo era abbondantemente a due cifre, si produsse una perdita rilevante per l'erario;

più in generale, per anni ed in riferimento non solo al conto corrente presso la Banca commerciale ma a tutti i conti correnti bancari, il commissario, mostrando totale indifferenza per le regole di corretta amministrazione, non si è mai preoccupato di gestire i rapporti con le banche al fine di ottenere il miglior trattamento possibile. Tale comportamento omissivo si verificò anche in coincidenza

degli aumenti del tasso unico di sconto (Tus) verificatisi tra l'agosto 1994 ed il maggio 1995, in quanto, per tutto questo tempo, il commissario non ritenne farsi carico di chiedere ed ottenere un aumento del tasso attivo praticato dalla Banca commerciale a favore dell'Efim;

del richiamato comportamento omisivo risulta più che dimostrata anche la persistenza visto che, solo per fare un esempio, tra il luglio 1997 ed il settembre 1998, un conto fruttava interessi compresi fra il 5,85 per cento ed il 6,25 per cento ed altri conti, invece, tassi di livelli notevolmente più bassi compresi fra lo 0,50 per cento ed il 3,25 per cento, il tutto senza che il commissario effettuasse qualsivoglia intervento presso le banche interessate;

tali ripetute violazioni delle regole di buona amministrazione costituiscono, senza dubbio alcuno, inadempimento rispetto agli obblighi di diligenza e di correttezza del mandatario, in quanto espressione di ingiustificata trascuratezza che deve essere, quantomeno, qualificata come colpa grave, avendo, secondo quanto illustrato dalla relazione della Corte dei conti, generato perdite per l'erario dell'ordine di decine di miliardi di lire;

i fatti evidenziati non possono rimanere impuniti ed invece, per contro, nessun riscontro, ancorché formale, hanno finora avuto le segnalazioni del Comitato di sorveglianza dell'Efim trasmesse al ministero del tesoro in ordine ai suddetti specifici rilievi sull'attività gestionale del commissario liquidatore né il Ministro è mai intervenuto con richieste di approfondimento sui fatti censurati e/o con la formulazione di specifiche direttive ovvero con provvedimenti sanzionatori nei confronti del commissario liquidatore, suscitando negli interpellanti la preoccupazione che tale atteggiamento del Governo venga, malevolmente, letto come una copertura del commissario dell'Efim —:

per quali motivi il Ministro del tesoro non sia intervenuto;

quali provvedimenti intenda assumere il Governo a seguito dell'ultima richiamata relazione della Corte dei conti;

se il Governo, per le considerazioni espresse in premessa, intenda procedere all'immediata revoca del mandato al commissario dell'Efim, così come la gravità dei fatti imporrebbe.

(2-01787) « Domenico Izzo, Abbate, Cambursano, Casinelli, Ciani, De Benetti, De Murtas, Fontan, Galdelli, Galli, Gardiol, Gatto, Giacalone, Giacco, Ladu, Lombardi, Manzione, Merlo, Molinari, Palma, Mario Pepe, Pistone, Pittella, Pittino, Prestamburgo, Risari, Riva, Ruggeri, Saia, Sales, Sanza, Scozzari, Susini, Trabattoni, Tuccillo, Vannoni, Armando Veneto, Castellani, Frigato, Manzato, Saonara ».

(5 maggio 1999).

(Sezione 2 – Annullamento della vendita di immobili di proprietà dello Iacp a Firenze)

B)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

in data 10 dicembre 1985 il signor M.M., residente in Capraia e Limite (Firenze), stipula con l'Istituto autonomo case popolari di Firenze (oggi Ater) un contratto di locazione per l'appartamento di sua residenza fin dal 1976. Detto appartamento era originariamente assegnato alla signora C.M., nonna del signor M.M.;

in data 19 marzo 1993, il signor M.M. riceve dall'intendenza di finanza di Firenze una comunicazione con la quale sulla base dell'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, interessato dal Ministero delle finanze, s'invitava lo stesso signor M.M., in qualità di erede convivente dell'originaria assegnataria dell'appartamento, a confermare la volontà di acquistare l'alloggio entro trenta giorni. Detta comunicazione

trovava fondamento nella circolare del ministero delle finanze n. 40111 del giorno 8 marzo 1991;

il signor M.M., tempestivamente, depositava all'intendenza di finanza di Firenze la propria istanza per l'acquisto dell'immobile dichiarandosi disponibile a provvedere al pagamento di quanto dovuto in un'unica soluzione. A seguito di ciò, venivano effettuati i calcoli dell'ammontare dovuto dal signor M.M., il quale, a seguito di formale comunicazione, versava quanto richiesto nei termini e nelle forme pattuite;

in data 5 marzo 1995 con atto notarile veniva stipulato tra il signor M.M. e l'amministrazione competente, atto pubblico di cessione di proprietà ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

dal 1995 il signor M.M. ha provveduto con regolarità ad adempiere ogni onere fiscale derivante dalla proprietà dell'appartamento oltre che ad effettuare una serie di importanti interventi di manutenzione e miglioramento dell'appartamento;

il 20 aprile di quest'anno, dal dipartimento del territorio — ufficio del territorio di Firenze — sezione staccata del demanio dello Stato, veniva comunicato per raccomandata al signor M.M. che il suo atto di acquisto del 5 aprile 1995 è da considerarsi nullo viste le deliberazioni n. 108/94 e 116/94 della sezione di controllo della Corte dei conti, che censurano *a posteriori* le stime troppo basse effettuate sul valore degli immobili ceduti;

è plausibile che tale situazione coinvolga un numero rilevante di cittadini che hanno stipulato a suo tempo contratti di tal genere e che ignorano che il contratto sottoscritto in buona fede non è stato nel frattempo registrato dall'amministrazione;

una scelta di questo tipo dell'amministrazione produce sicuramente un contenzioso durissimo e genera una profonda disaffezione dei cittadini coinvolti verso le istituzioni pubbliche;

questo problema merita dunque un attento approfondimento da parte delle

autorità competenti (direzione generale del demanio) chiamate in causa dalla stessa Corte dei conti al fine di individuare una soluzione che possa risolvere il problema di tutti coloro che si trovano in questa situazione —:

quali iniziative intenda adottare urgentemente al fine di risolvere il problema evidenziato in premessa.

(2-01788) « Pistelli ».

(5 maggio 1999).

(Sezione 3 — Collegamento autostradale Asti-Cuneo)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

al momento dell'approvazione della legge 3 agosto 1998, n. 295 (« Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico ») il Governo ha accolto l'ordine del giorno 0/4932/VIII/5 che impegnava lo stesso « ad adeguare il progetto di massima... esplorando le possibili alternative di tracciato, al fine di tener conto dei rapporti critici dell'opera con le sponde boschive e le zone umide e di espansione delle piene del fiume Tanaro e del fiume Stura, nonché con aree agricole di pregio; a verificare la sussistenza di quanto previsto dall'articolo 12 della V Convenzione (tra l'Anas e la Satap) aggiuntiva e modificativa approvata con decreto-legge n. 2277 del 5 aprile 1991, e in particolare quanto stabilito al punto II e che prescrive che la maggioranza azionaria della società sia mantenuta da enti pubblici, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dall'articolo 15 della convenzione medesima; a verificare la necessità di modificare il contributo a carico dell'Anas per la realizzazione delle opere nella misura

non superiore allo stretto necessario ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario della concessione »;

per dare attuazione alla legge n. 295 del 1998 l'Anas ha in corso la verifica della concessione con la società Satap in vista di una sua revisione per sanare il contenzioso tariffario e per i nuovi investimenti per la costruzione della tratta Asti-Cuneo;

di fronte a una richiesta di adeguamento tariffario della Satap per 821 miliardi, l'Anas ne ha riconosciuti solo 133, il che comporterebbe, secondo i criteri della direttiva Ciampi-Costa, un prolungamento della concessione di circa 3 anni;

la stampa (si veda tra gli altri *La Stampa* del 23 marzo 1999) ha dato ampio risalto al fatto che 41 persone della società Satap (tra cui i componenti del consiglio di amministrazione) sono oggi indagate per falso e altre irregolarità nei bilanci che vanno dal 1989 al 1996, con ipotesi di reato che riguardano tra l'altro il fatto di aver aumentato illegittimamente gli ammortamenti per non versare allo Stato gli utili quali canone di concessione e per consentire al gruppo Gavio — tramite le società Sofi e Argofin — l'acquisizione di pacchetti azionari da soggetti pubblici, pagati poi a un prezzo inferiore al valore reale, anche grazie alla sottovalutazione del patrimonio della società stessa;

inoltre, tra i reati ipotizzati nei confronti dei vertici della società Satap vi è anche quello della frode fiscale sulle tariffe e per studi e progetti commissionati alla società torinese Sic, con sede legale in Costa d'Avorio, operante attraverso le società Archa e Ecoplan di Torino e la Reico Ldt di Dublino;

per queste ragioni lo stesso presidente dell'Anas ha ipotizzato la costituzione come parte civile dell'Anas nei confronti degli indagati, nel caso che essi venissero rinviati a giudizio;

in conseguenza delle operazioni sopra ricordate la maggioranza azionaria della

Satap non è più in mano pubblica secondo quanto è previsto dall'articolo 12 della V convenzione;

il progetto esecutivo della Satap è stato modificato non nel senso indicato dall'ordine del giorno, ma in base a criteri di gigantismo strutturale al fine di farne lievitare i costi —;

se il Governo intenda autorizzare l'Anas a non procedere al rinnovo della concessione con la Satap, a causa delle numerose irregolarità commesse a danno della stessa Anas;

se, vista l'urgenza della realizzazione del collegamento tra Asti e Cuneo, il Governo non intenda autorizzare l'Anas a stipulare un accordo di programma con le province di Asti e Cuneo per la realizzazione di detto collegamento in tempi brevi, o in subordine effettuare una gara internazionale per la concessione del nuovo tratto autostradale.

(2-01789) « Paissan, Gardiol, Turrone, Galletti ».

(5 maggio 1999).

(Sezione 4 — Nomina degli amministratori della casa di riposo Fenzi di Conegliano Veneto)

D)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

di recente sono scadute le cariche del presidente e degli altri quattro amministratori della casa di riposo Fenzi di Conegliano Veneto;

l'istituzione è una delle più antiche della zona, ospita 180 persone e svolge un'opera benefica particolarmente apprezzata dalla popolazione;

lo statuto che regola le nomine risale al 1939 e, non essendo stato modificato da allora, si è proceduto, dal dopoguerra ad oggi, secondo una prassi in base alla quale 3 amministratori venivano eletti dal consiglio comunale di Conegliano Veneto, spettando al sindaco di indicare al prefetto di Treviso il nome del presidente e del quarto componente del consiglio di amministrazione;

nel rinnovo delle cariche, il prefetto ha ritenuto per la prima volta di non seguire la prassi consolidata invitando il sindaco a indicare, per la presidenza, non un solo nome ma una terna di nomi;

lo stesso prefetto, dopo aver a lungo tergiversato, ha disatteso le indicazioni del sindaco, provvedendo a nominare come presidente una quarta persona di proprio gradimento —:

quali criteri il prefetto di Treviso abbia seguito per adottare una simile procedura e quali motivi siano alla base della scelta fatta;

quali «pressioni» siano state esercitate dal ministero dell'interno perché si disattendesse alle proposte fatte dal sindaco, rappresentante democratico eletto dal popolo.

(2-01792) « Selva ».

(10 maggio 1999).

(Sezione 5 – Nuovo piano industriale della società Tirrenia navigazioni)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

da notizie di stampa risulta che il nuovo piano industriale della società Tirrenia Navigazioni è stato predisposto ed è attualmente all'esame del Governo;

tale piano ha già sollevato le proteste di alcuni importanti operatori marittimi privati, nonché un ricorso degli stessi a Bruxelles in ordine al permanere e al rafforzarsi di una condizione privilegiata della Tirrenia in dispregio ai principi di parità e di libera concorrenza;

da notizie apparse su organi di stampa, risulta che la Commissione europea avrebbe già mosso forti rilievi al piano stesso, in ordine, in particolare, alla necessità di stabilire una contabilità separata in base ai diversi tipi di servizio che vengono svolti, in modo tale che le risorse statali siano assegnate al fine di garantire lo svolgimento dei servizi minimi e di interesse sociale, escludendo invece l'utilizzo delle stesse per i servizi dove la Tirrenia opera in concorrenza con i privati;

la regola della contabilità separata si impone, comunque, come criterio oggettivo in vista di una gestione più efficiente e trasparente dell'azienda —:

in che modo il Governo intenda orientarsi in rapporto ai rilievi mossi dalla Commissione europea;

se non si ritenga, comunque, che le risorse assegnate dallo Stato debbano essere destinate unicamente a compensare gli oneri del servizio pubblico, in modo da consentire un rilancio dell'azienda e del servizio pubblico che essa svolge, ma senza introdurre pericolose modalità distorsive dei principi di libera concorrenza e di mercato.

(2-01790) « Soro, Tuccillo ».

(6 maggio 1999).